

**UNITÀ SINDACALE** Falcri Silcea V.le Liegi 48/B 00198

## **DETASSAZIONE 2013** COMUNICATO ALLE STRUTTURE

La circolare n. 15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti al riguardo del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, relativo alle modalità attuative della "speciale agevolazione" prevista dall' art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) per incrementare la produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2013.

La presente integra il comunicato della scrivente Segreteria Nazionale del 24 gennaio 2013 (relativo alle previsioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013), che risulta esaustivo per quanto concerne i requisiti reddituali per beneficiare della detassazione, e dunque per quanto di più immediato interesse per le lavoratrici ed i lavoratori.

Con la presente, invece, si intende fornire alle strutture i chiarimenti necessari per quanto concerne il concetto di "retribuzione di produttività.

## Oggetto e misura dell'agevolazione

Il provvedimento dispone l'assoggettabilità anche per il 2013, delle erogazioni c.d. di produttività ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. detassazione), in continuità con le politiche di incentivazione realizzate dal 2008 al 2012, ma con alcune differenze, sia per quanto riguarda la platea di potenziali beneficiari, sia per quanto concerne l'individuazione delle erogazioni detassabili.

In particolare, viene fissato in 40.000 euro il limite reddituale entro il quale è possibile beneficiare dell' agevolazione.

Tale limite, già previsto per la detassazione 2011, risulta decisamente più elevato rispetto a quello di 30.000 euro vigente nel 2012 e determina quindi un considerevole ampliamento della platea potenziale di beneficiari della detassazione.

L' importo massimo delle erogazioni detassabili è invece confermato nella misura vigente per il 2012, pari 2.500 euro.

## Retribuzione di produttività

Il D.P.C.M. specifica che per "retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/ redditività/qualità/efficienza/innovazione o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli

- obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione:
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica".

Si tratta di requisiti diversi rispetto a quelli adottati nei pregressi regimi di detassazione, rispetto ai quali erano stati forniti chiarimenti interpretativi dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% nel 2013, non si prevede più che le voci retributive degli accordi collettivi di secondo livello siano "correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale", come stabilito per il 2012 e 2011, ma - più puntualmente - si richiede che le stesse vengano erogate:

✓ "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione",

ovvero

✓ a fronte dell' "attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento" sopra riferite.

Non dovrebbero sussistere dubbi circa la possibilità di detassare il premio aziendale e il premio variabile di risultato, per come configurati dal CCNL 19 gennaio 2012 (artt. 48 e 52) e in quanto espressamente riferiti dagli accordi di secondo livello ad "indicatori quantitativi ...".

## Procedimento e monitoraggio

Il datore di lavoro deve provvedere al deposito dei contratti collettivi presso la Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata "autodichiarazione di conformità" dell'accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M.

Tale previsione ha la finalità di consentire non solo "il monitoraggio dello sviluppo delle misure" di detassazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma anche "la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto".

Si segnala, infine, che entro il 30 novembre 2013 il Governo, anche sulla scorta del suddetto monitoraggio dei contratti collettivi depositati, procederà ad un confronto con le Parti Sociali volto ad acquisire elementi conoscitivi in ordine all' applicazione dei contratti e all'effettiva idoneità delle previsioni di cui all' art. 2 del D.P.C.M. a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, "anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia".

L'Agenzia delle Entrate potrà fornire ulteriori specifici chiarimenti.

Roma, 15 aprile 2013

LA SEGRETERIA NAZIONALE